

C.S.A.

*Coordinamento Sindacale Autonomo
della*



**CISAL
UNIVERSITÀ**

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

VADEMECUM

**LA NUOVA NORMATIVA
IN MATERIA PREVIDENZIALE**

La Riforma Fornero

A cura della Federazione CSA della Cisl Università

Via Port'Alba, 11 - Napoli

E-mail: csadicisaluniversita@hotmail.it

Sito Web: www.cisaluniversita.org

PRESENTAZIONE

La presente raccolta normativa in materia previdenziale colma una lacuna che si era venuta a creare a seguito dell'evoluzione esasperata che queste norme hanno avuto nel periodo più recente.

Questa iniziativa, curata dal nostro consulente nazionale in materia previdenziale costituirà uno strumento di lavoro utilissimo per i dirigenti sindacali e per tutti i lavoratori e le lavoratrici che vorranno avere una conoscenza più approfondita di queste norme.

Le tabelle allegate saranno utilissime nel darci delle istruzioni per un percorso operativo, su come si deve agire in particolari circostanze, in pratica ci saranno più chiare quelle regole che sotto forma di ordini, divieti, permessi, istruzioni, conteggi, precetti, esclusioni, etc.. impongono di fare o di non fare determinate scelte.

Questa pubblicazione, suscettibile di ulteriori aggiornamenti, anche su supporto informatico, renderà più comprensibile la normativa in materia pensionistica, come ci si deve comportare e le regole che bisogna rispettare nelle diverse situazioni nelle quali il lavoratore verrà a trovarsi con l'applicazione di queste norme.

D'obbligo un ringraziamento al dott. Damiano Curcio per la notevole mole di lavoro che la stesura di questo testo ha comportato, per la professionalità e per la completezza dell'informazione ivi contenuta.

Roma 20.02.2013

Arturo Maullu
Segretario Generale
CSA della CISAL Università

INTRODUZIONE

Il presente vademecum pensionistico è stato pensato quale strumento utile ai delegati ed iscritti del Csa-Cisa Università per la comprensione delle ultime norme previdenziali introdotte dal governo Monti e più precisamente dal ministro Elsa Fornero. Esso non riguarda solo il settore pensionistico in senso stretto (sistema retributivo – misto – contributivo), ma fa riferimento ad una più ampia legislazione che funge da complemento alle pensioni stesse.

Appare chiaro che quest'ultima modifica, al pari delle precedenti, è servita solo a far cassa, esclusivamente sulla pelle dei lavoratori dipendenti i quali, già in passato, hanno dato tanto a questo Paese.

Buona lettura.

Damiano Curcio

SOMMARIO

Un po' di storia	pag. 1
I quattro criteri della pensione	pag. 4
A chi non si applica il nuovo regime	pag. 6
Tabella 1 (pers. maschile P.A. finestre di uscita per classi di nascita)	pag. 8
Tabella 2 (pers. femminile P.A. finestre di uscita per classi di nascita)	pag. 9
I vari calcoli della pensione	pag. 10
Tabella 3 (misto, retributivo, contributivo)	pag. 11
Il sistema contributivo	pag. 12
L'opzione donna	pag. 13
La pensione di inabilità	pag. 15
Il tetto salariale	pag. 16
Tabella 4 (Indici di rivalutazione riferiti all'età anagrafica)	pag. 17
Nuovi requisiti per la pensione anticipata	pag. 18
Tabella 5 (pensione anticipata uomini e donne)	pag. 19
Tabella 6 (penalizzazioni)	pag. 20
Pensione di vecchiaia	pag. 21
L'assegno sociale	pag. 22
Il supplemento di pensione	pag. 23
Le quote	pag. 23
I contributi	pag. 24
Il lavoro all'estero	pag. 26
Le ricongiunzioni	pag. 27
La totalizzazione	pag. 29
La pensione di reversibilità	pag. 29
TFS e TFR	pag. 32
Differenza di calcolo (tra TFR lasciato in azienda e TFS)	pag. 33


UN PO' DI STORIA

Da circa un ventennio e con varie legislature si è cercato di ridurre, nel nostro Paese, la spesa previdenziale. Oltre alla spesa l'altra argomentazione che è servita a giustificare i tagli effettuati è stata l'eguaglianza, nel settore, tra privati e pubblici. Si è iniziato nel 1992 con la legge 503/1992 (governo Amato) che eliminò (giustamente) le pensioni baby (20 anni di servizio di contributi) ed introdusse il calcolo della cd quota "B" infatti, la base pensionabile, a partire dal 1993, sarebbe stata calcolata sulla base della media del 50% intercorrente tra il 1993 e la data di quiescenza.

Con la legge 335/1995 voluta dal governo Dini invece, c'è stata la vera rivoluzione pensionistica e questo perché è stata introdotta la pensione con il calcolo contributivo. La stessa norma ha modificato anche la pensione per coloro che avevano i famosi 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 ed infatti ha stabilito che dal 1996 la quota B fosse portata al 66,6 % del periodo intercorrente tra il 1993 e la data di quiescenza ed inoltre, a partire dal 1996, anche per loro (come per chi entrava nel sistema contributivo) gli assegni accessori (straordinari, missioni, ecc.) sarebbero stati inseriti ai fini del calcolo della pensione. Con la 449/97 (governo Prodi) sono stati eliminati gli arrotondamenti superiori a 6 mesi ed introdotte le finestre mobili con differimento di un anno in relazione alla data di maturazione del diritto.

Evidentemente le norme finora citate non hanno sortito un buon effetto, considerato che anche il governo Monti ed in particolare il ministro Fornero hanno voluto (fortemente) riproporre di nuovo alcune modifiche al sistema previdenziale italiano. Ed infatti le modifiche apportate proiettano le future generazioni, inevitabilmente, ad una vita lavorativa più lunga. Come contropartita però, non si avrà una pensione maggiorata anzi, quest'ultima, benché coperta da maggiore contribuzione sarà, di fatto, minore rispetto alle precedenti generazioni.

Prima di entrare nel merito e per conoscenza personale, cito alcuni dati Inps (ultimi rilevati) relativi alla spesa pensionistica del nostro Paese.



Spesa pensioni sul Pil

Previdenza = 14,70%
Assistenza = 01,98%
Totale = 16,68%

Tasso di Pensionamento

Previdenza = 29,78%
Assistenza = 09,72%
Totale = 39,50%

Indice di beneficio relativo

Previdenza = 49,37%
Assistenza = 20,34%
Totale = 69,71%

ANNO 2009 (*)

Prestazioni pensionistiche con importo annuo, complessivo e medio, per tipologia di pensione
IMPORTO COMPLESSIVO **IMPORTO MEDIO**

PENSIONE	NUMERO	%	EURO	%	EURO	N.I.
Ivs	18.600.174	78,00	228.541	90,20	12.287	115,50
Vecchiaia	12.094.903	50,70	178.421	70,40	14.752	138,70
Invalità	1.606.232	06,70	12.197	04,80	7.594	71,40
Supersfitti	4.899.039	20,60	37.923	15,00	7.741	72,80
Indennitarie	907.501	03,80	4.476	01,80	4.932	46,40
Assistenziali	4.328.137	18,20	20.464	08,10	4.728	44,50
Inv. civile	3.202.217	13,40	14.931	05,90	4.663	43,80
Pens. sociali	803.032	03,40	4.017	01,60	5.003	47,00
Guerra	322.888	01,40	1.515	00,60	4.691	44,10
Totale	23.835.812	100,00	253.480	100,00	10.634	100,00

Importo complessivo lordo annuo dei redditi pensionistici distinto per sesso						
IMPORTO COMPLESSIVO						
V.A.	%	%				
Maschi	7.859.537	47,00	141.699	55,90	18.029	119,00
Femmine	8.873.494	53,00	111.781	44,10	12.597	83,20
Totale	16.733.031	100,00	253.480	100,00	15.148	100,00

(*) valori espressi in milioni di euro

I QUATTRO CRITERI DELLA PENSIONE

Come tutti sanno la riforma della previdenza contenuta nella riforma varata nel periodo natalizio del 2011 consta di quattro concetti-chiave: il contributivo per tutti (pro rata), la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e l'aggancio ai requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita.

Contributivo

il sistema contributivo si fonda sulla corrispettività ovvero, l'importo della pensione deve essere calcolato sull'ammontare dei contributi versati, dopo aver dedotto le spese di gestione dell'istituto previdenziale. Già con la legge 335/1995 (legge Dini) era stata concessa una deroga a coloro che avevano maturato, al 31.12.1995, i 18 anni di contribuzione e che quindi avevano diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo. Tale salvaguardia, con l'ultima modifica, viene abolita, stabilendo quindi il sistema contributivo per tutti.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia, si sa, matura quando si raggiunge l'età minima prevista dall'ordinamento a cui si fa riferimento (generale e/o speciale). Tale età, prima della riforma, era fissata a 65 anni per gli uomini e per le donne differenziata in base al settore lavorativo. La riforma che prendiamo in esame invece, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2012 viene fissata a 66 anni per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e per le donne dipendenti del settore pubblico.

Nel 2018 tale requisito sarà esteso anche per le donne del settore privato. E' pur vero che le modalità di arrivo a tale età anagrafica è scaglionata diversamente tra le donne del settore pubblico e privato, ma il traguardo sarà la piena armonizzazione. Il requisito per l'accesso alla pensione sale a 62 anni (2012) per le dipendenti (autonome 63 anni e 6 mesi), a 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), a 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le autonome) per poi giungere con i 66 anni a partire dal 2018 **e per tutte**. Con l'introduzione del meccanismo di aggancio alle speranza della vita, tutti i limiti di età saranno destinati, nel futuro, a crescere, è pur vero, che il Legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia e cioè che dal 2021 l'età della pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni.

L'unica eccezione di attenuazione del periodo utile ai fini della quiescenza è l'abolizione delle finestre mobili usate per chi ha maturato i requisiti di anzianità previsti prima del 2012.

In ogni caso la nuova norma stabilisce che il diritto si matura con un'anzianità minima di 20 anni (per chi ha iniziato a lavorare dal 1996) a patto che l'assegno maturato sia almeno pari a 1.5 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nell'anno in cui si accede alla quiescenza (unica eccezione per chi raggiunge i 70 anni di età).

Pensione anticipata

Con la riforma è sparita la pensione di anzianità (a patto che il diritto non sia maturato entro il 31 dicembre 2011) che si maturava prima di aver raggiunto l'età prevista dal proprio ordinamento sempre a patto che si raggiungesse l'età contributiva prevista. Molti (a torto) asseriscono che è questo il nocciolo dello squilibrio del sistema previdenziale italiano perché ha consentito all'individuo, di accedere alla pensione in giovane età e godere del beneficio dell'assegno di pensione ben superiore (nella totalità dell'erogazione) ai contributi versati dallo stesso, seppur maggiorati di rivalutazione. Per cercare di porre rimedio a questo dato, si era optato, con la legge 247/2007 a due tipi di opportunità: il sistema delle quote, ossia, un'età anagrafica in corrispondenza di un'età contributiva ed infatti per il 2012 era previsto l'accesso con quota 96 (dipendenti) ovvero 60 anni di età e 36 anni di contributi, oppure 61 e 35; quota 97 (autonomi) ovvero 61 anni di età e 36 di contributi.

La seconda opportunità era data dal raggiungimento del 40° anno di servizio di contribuzione senza requisiti anagrafici. Con la riforma, il sistema delle quote è stato abolito ad eccezione di coloro che effettuano lavori con turnazioni anche notturne inferiori e/o superiori a 71 notti annue ed i 40 anni previsti sono stati aumentati a partire da 41 anni e 1 mese per le donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini, aggiungendo però, un deterrente per l'accesso e cioè penalizzazioni se l'accesso viene fatto prima dei 62 anni di età (uomini e donne).

Adeguamento alla speranza della vita

In effetti tale adeguamento era già previsto, ma solo a partire dal 2015, dalla riforma Dini (335/1995). Si è provveduto solo ad anticipare tale meccanismo a partire dal 2013 (su base triennale) e dal 2019 il calcolo sarà effettuato su base biennale.

A CHI NON SI APPLICA IL NUOVO REGIME

Il nuovo sistema non si applica ad alcune categorie di lavoratori:

- 1) Chi ha maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa entro il 31 dicembre 2011;
- 2) Le donne con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con anzianità contributiva di 35 anni e 57 anni di età (dipendenti) o 58 (autonome) che optino (entro il 2015 con requisiti maturati entro il 2014), per il calcolo della loro pensione esclusivamente con il sistema contributivo;
- 3) I lavoratori che in data 4 dicembre 2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (art.72 comma 1 del Dl 112/2008);
- 4) I lavoratori che, antecedentemente al 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (a costoro si applica, dal 2012, l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita);
- 5) I lavoratori considerati in mobilità breve sulla base di accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturano il requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità (art.7 comma 2 della legge 223/1991);
- 6) I lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 (art.7 commi 6 e 7 della legge 223/1991);
- 7) I lavoratori addetti alle lavorazioni faticose e pesanti ovvero che rientrano nei cosiddetti "lavori usuranti" a cui però sono stati attenuati i benefici finora previsti.

Come si è accertato, l'accesso alla quiescenza è rimasto aperto per coloro che avevano già maturato i requisiti previsti dal precedente ordinamento seppur rimasti al lavoro attivo.

Magari anche in possesso della certificazione rilasciata dal datore di lavoro di cui alla legge 243/2004 e che quindi potranno esercitare la propria volontà in qualsiasi momento con l'accesso immediato (il mese successivo all'accettazione della domanda) alla pensione.

Di contro la riforma delle pensioni, come vedremo più avanti, penalizza (e non di poco) i soggetti cd precoci perché con le penalizzazioni legate all'età anagrafica si cerca di far sì che le scelte degli stessi non debbano influire negativamente sull'equilibrio finanziario dei programmi previdenziali.

Ricordiamo che anche nel resto d'Europa, alcuni fondi pensione a prestazione definita hanno stabilito penalizzazioni simili alla nostra.

TABELLA 1 : personale maschile pubblica amministrazione finestre di uscita per classi di nascita
ANNO DI NASCITA

	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
18	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033
19	2011	2014	2015	2016	2016	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035
20	2014	2015	2016	2017	2017	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036
21	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
22	2016	2017	2018	2019	2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
23	2017	2018	2019	2020	2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
24	2018	2019	2020	2022	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
25	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
26	2012	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
27	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
29	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
36	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
37	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
38	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
39	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
40	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038



ETA' INGRESSO
 MONDO LAVORO

a partire dall'anno 2013 per ogni anno si aggiungono 3 mesi

TABELLA 2 : personale femminile pubblica amministrazione finestre di uscita per classi di nascita
ANNO DI NASCITA

	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					



ETA' INGRESSO
 MONDO LAVORO

a partire dall'anno 2013 per ogni anno si aggiungono 3 mesi

I VARI CALCOLI DELLA PENSIONE

Come abbiamo accennato in precedenza, i sistemi di calcolo della pensione sono stati modificati nel tempo:

fino al 31 dicembre 1992

Esisteva solo il calcolo retributivo, la base pensionabile veniva calcolata sull'ultimo stipendio. In pratica si maturava il 2% di aliquota annua per cui per ottenere l'aliquota massima prevista dal D.P.R. 1092/1973 e cioè l'80%, bisognava avere 40 anni di contributi versati;

dal 1° gennaio 1993

Per effetto della legge 503/1992, da quella data si maturava la media degli stipendi e più precisamente il 50% dei mesi intercorrenti tra il 1993 e la data di accesso alla pensione (cd quota B);


dal 1° gennaio 1996

Per effetto della legge 335/1995 si introduce il calcolo del sistema contributivo (per chi non aveva maturato i 18 anni di contributi), si inseriscono gli assegni accessori e si modifica la quota B nel senso che i mesi da prendere in considerazione sono il 66,6% e non il 50%;

dal 1° gennaio 2012

Si applica il contributivo per tutti, anche per coloro i quali non hanno maturato l'aliquota massima dell'80% e che beneficiano del sistema retributivo.

TABELLA 3



IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Introdotta dalla legge 335/1995 e più precisamente dall'art.1 comma 6° come nuovo tipo di calcolo della pensione.

L'importo è commisurato ai contributi versati seguendo il principio "più versi, più prendi"; viene considerato un sistema di calcolo molto penalizzante se posto a confronto con il sistema retributivo. Infatti ai commi 23 e 24 dello stesso articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 era stata concessa la possibilità, per chi aveva il sistema misto (-18 anni di contributi al 31/12/1995), di optare per il calcolo contributivo su tutta la sua pensione.

Tale opzione non ha sortito l'effetto desiderato (per la perdita netta tra i due calcoli) per cui il Legislatore, nel tempo, ha apportato modifiche alla norma originaria:

Con la legge 388/2000 (finanziaria 2001) ha prorogato il termine per l'opzione per il calcolo contributivo fino al 1/01/2003;

Con la legge 248/2001 si è sostituita l'anzianità effettiva fino al 1992 con quella ponderata e si è ripristinata la data al 1/01/2001 quale ultima per l'opzione al sistema contributivo intero;

Con la legge 417/2001 si limitava l'opzione solo per coloro che erano nel sistema misto. però venivano riconosciute le domande presentate prima del 1/10/2001 per il personale che usufruiva del sistema retributivo.

L'OPZIONE DONNA

Una particolare possibilità, in via sperimentale e per le sole donne, è stata prevista, dal 1° gennaio 2008 e fino al 2015 con requisiti maturati entro il 2014, dall'art.1, comma 9 della legge 243/2004. Tale provvedimento (voluta dall'ex ministro Damiano) dà la possibilità, alle lavoratrici dipendenti ed a quelle autonome, optando per il calcolo contributivo (sull'intera pensione), di accedere alla pensione con 35 anni di servizio con 57 anni di età (dipendenti) e 58 anni di età (autonome).

Il calcolo

Per calcolare la pensione con il sistema contributivo, bisogna scindere la stessa in due quote:

- 1) Montante effettivo fino al 31/12/1995
- 2) Montante effettivo dal 1/01/1996.

Montante fino al 31 dicembre 1995

Per calcolare il montante contributivo a tale data, si deve calcolare la contribuzione media pensionistica del periodo preso a riferimento. Tale periodo, per chi aveva meno di 15 anni di servizio al 31/12/1992, è pari a 18 mesi; 36 mesi per chi aveva più di 15 anni di anzianità alla stessa data.

Precisiamo che in caso di contribuzione ridotta (nel periodo preso in esame), la retribuzione considerata ai fini del calcolo è sempre pari al 100% di quella spettante.

Si procede poi con il calcolo dell'aliquota contributiva media partendo dall'inizio dell'attività lavorativa e fino al 31/12/1992, prendendo in esame due elementi:

- 1) I giorni lavorativi di ciascun anno;
- 2) I contributi versati.

Si procede poi ad un calcolo totale (con gli importi opportunamente rivalutati) e si moltiplica per un'aliquota fissa (32,95%).

Montante dal 1° gennaio 1996

Si procede a quantificare tutti gli stipendi percepiti da quella data in poi, opportunamente rivalutati. Si procede poi con l'applicazione del calcolo dell'aliquota fissa del 33% e si ottiene il montante effettivo.

Calcolo finale

Ottenuti i due calcoli, si uniscono e si applica l'aliquota di trasformazione prevista per l'età dell'interessato, ottenendo così la base pensionabile annua lorda a cui dovranno essere applicate le assistenziali e le aliquote Irpef previste dalla normativa vigente.

Emolumenti ai fini del calcolo

Gli assegni utili al calcolo dei montanti sono:

- 1) Stipendio base (maggiorato del 18%);
- 2) Retribuzione individuale di anzianità (maggiorato del 18%);
- 3) Assegno ad personam (maggiorato del 18%);
- 4) Indennità Integrativa Speciale;
- 5) Tredicesima mensilità;
- 6) Assegni accessori (straordinari, turnazioni, indennità rischio, ecc.) se eccedenti la maggiorazione del 18%;
- 7) Altre specifiche indennità (es. indennità art. 31 D.P.R. 761/79)

PENSIONE DI INABILITA'

L'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 consente al dipendente, con almeno 5 anni di anzianità e che abbia subito un'invalidità del 100%, di avere una pensione come se avesse 40 anni di contributi versati.

E' un trattamento a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda da patologie contratte a causa del servizio prestato.

In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello status di inabilità viene affidato a diversi organismi sanitari:

- Commissione medico-ospedaliera (Cmo);
- Commissione medica dell'Asl competente per territorio;
- Commissione medica provinciale di verifica.

Il calcolo segue il diritto dell'interessato, ovvero se lo stesso ha diritto al sistema retributivo, misto o contributivo. Nel caso di applicazione del calcolo contributivo si avranno due montanti:

1. Quello effettivo fino alla data dell'inabilità;
2. Quello figurativo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.

Per ottenere il diritto alla pensione di inabilità la domanda deve essere fatta dal dante causa (vedova ed eredi non possono presentarla) e lo stesso deve rinunciare all'iscrizione presso la camera del commercio, industria e/o artigianato.

La domanda non accolta può essere presa in esame anche successivamente (in casi di aggravamento della patologia ecc.).

IL TETTO SALARIALE

Il sistema contributivo differisce da quello retributivo su un altro punto fondamentale, l'esistenza di un tetto contributivo- pensionabile.

Infatti esiste un limite oltre il quale non si versano contributi ed allo stesso tempo la quota di pensione che eccede il tetto non viene erogata.

Il massimale previsto è aumentato, annualmente, dall'indice Istat dei prezzi al consumo. Per il 2012 il massimale previsto è stato pari ad € 96.107.

Conseguentemente la quota annua di accantonamento (2012) non può essere superiore a 20.471 euro per artigiani e commercianti (coefficiente 21,30% del tetto) e non può essere superiore a 31.715 euro per i dipendenti (coefficiente 33% del tetto).

Per coloro che hanno il sistema contributivo puro (a lavoro dal 1996) viene concesso una chance di uscita a 63 anni con almeno 20 anni di servizio ed a condizione che possa vantare un importo mensile maturato pari ad almeno 2.8 volte l'assegno sociale (oggi circa 1.200 euro).

Tabella 4

Indici di rivalutazione riferiti all'età anagrafica in vigore dal 1/01/2010
(art.1 comma 14 legge 247/2007)

ETA'	57	58	59	60	61	62	63	64	65
MESI									
0	4,419	4,538	4,664	4,798	4,94	5,093	5,257	5,432	5,62
1	4,4289	4,5485	4,6752	4,8098	4,9528	5,1067	5,2716	5,4477	
2	4,4388	4,559	4,6863	4,8217	4,9655	5,1203	5,2862	5,4633	
3	4,4488	4,5695	4,6975	4,8335	4,9783	5,134	5,3008	5,479	
4	4,4587	4,58	4,7087	4,8453	4,991	5,1477	5,3153	5,4947	
5	4,4686	4,5905	4,7198	4,8572	5,0038	5,1613	5,3299	5,5103	
6	4,4785	4,601	4,731	4,869	5,0165	5,175	5,3445	5,526	
7	4,4884	4,6115	4,7422	4,8808	5,0293	5,1887	5,3591	5,5417	
8	4,4983	4,622	4,7533	4,8927	5,042	5,2023	5,3737	5,5573	
9	4,5083	4,6325	4,7645	4,9045	5,0548	5,216	5,3883	5,573	
10	4,5182	4,643	4,7757	4,9163	5,0675	5,2297	5,4028	5,5887	
11	4,5281	4,6535	4,7868	4,9282	5,0803	5,2433	5,4174	5,6043	

Esempio calcolo pensione sistema contributivo per donna che sceglie tale opzione ai sensi della legge 247/2007.

Montante effettivo complessivo maturato (contributivo al 1995+contributivo fino al 31/12/2011) pari ad € 600.000:

età anagrafica alla decorrenza della pensione **57** = € 600.000 X 4,419% : 13 = **€ 2.039,54 lordi mensili**;

età anagrafica alla decorrenza della pensione **57 e 4 mesi** = € 600.000 X 4,4587% : 13 = **€ 2.229,35 lordi mensili**;

età anagrafica alla decorrenza della pensione **65** = € 600.000 X 5,62% : 13 = **€ 2.593,85 lordi mensili**.-

NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

Come abbiamo accennato, dal 2012 abbiamo abbandonato il requisito dei 40 anni di contributi per passare immediatamente a 41 ed 1 mese (per le donne) e 42 anni ed 1 mese per gli uomini. Nell'immediatezza la norma non parrebbe così drastica perché, eliminando il meccanismo della finestra mobile di 12 mesi, l'uscita è simile alla normativa precedente. Il nuovo regime però, collegato alla speranza della vita, subirà ogni anno incrementi mensili che di fatto posticiperà la data di pensione.

A ciò si aggiunga anche che al fine di disincentivare l'esodo anticipato rispetto a quello di vecchiaia, è stata introdotta la misura della penalizzazione. Infatti se si accede alla quiescenza prima dei 62 anni di età, l'assegno mensile verrà corrisposto, sulla quota retributiva con una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo, che sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i 2 anni. Se, ad esempio si chiede una pensione di anzianità dopo aver raggiunto i 42 anni (ed i mesi previsti), all'età di 60 anni, si riceverà, per la quota di pensione maturata con il sistema retributivo, un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 58 anni di età, la decurtazione sarà del 6% e così via.

Il comma 2-quater dell'articolo 6 del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012 ha stabilito che le riduzioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva prevista entro il 31 dicembre 2017 se tale contribuzione derivi da prestazione effettiva dal lavoro.


Rientrano nella prestazione effettiva:

- a. Astensione obbligatoria per maternità;
- b. Obbligo di leva;
- c. Infortunio;
- d. Malattia;
- e. Cassa integrazione ordinaria;
- f. Contribuzione da riscatto ex art. 13 legge 1338/1962 (*)


(*) contributi versati interamente dal lavoratore perché non coperti dal datore del lavoro

Tabella 5

DONNE ETA' 41 ANNI




UOMINI ETA' 42 ANNI



La pensione anticipata si ottiene raggiungendo una determinata anzianità senza tener conto dell'età anagrafica.

Tabella 6

PENALIZZAZIONI



Esempi:

- Lavoratore (donna/uomo) che lascia il lavoro all'età di 56 anni = decurtazione base pensionabile pari al 9%;
- Lavoratore (donna/uomo) che lascia il lavoro all'età di 58 anni = decurtazione base pensionabile pari al 4%;
- Lavoratore (donna/uomo) che lascia il lavoro all'età di 60 anni = decurtazione base pensionabile pari al 2%;
- Lavoratore (donna/uomo) che lascia il lavoro all'età di 62 anni = niente decurtazione base pensionabile.-
- Le penalizzazioni non si applicano, fino al 31/12/2017, a coloro che accedono alla pensione anticipata utilizzando solo il lavoro effettivamente svolto.

PENSIONE DI VECCHIATA

La riforma previdenziale ha innalzato l'età anagrafica anche per l'accesso alla pensione di vecchiaia si è passati dai 65 anni per gli uomini e donne ai 67 anni a regime ed a partire dal 2021. In verità in questi ultimo periodo chi ha subito maggiore danno sono state soprattutto le donne le quali, in pochissimo tempo, sono passate dai 60 anni previsti fino a qualche anno fa al completo livellamento previsto per gli uomini.

Possono accedere al pensionamento anche coloro che, raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento, abbiano almeno 20 anni di servizio, a patto che il loro assegno mensile di pensione sia pari a 1,5 volte l'assegno minimo Inps.



REQUISITI ANNO 2013 PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

	UOMINI	DONNE
2013	66	66
2021	67	67

L'ASSEGNO SOCIALE

Con le nuove regole sull'età anagrafica per l'accesso alla pensione, cambia notevolmente, nel tempo, anche la data per l'erogazione dell'assegno sociale fino a ieri corrisposto all'età di 65 anni.

2013	65 anni e 3 mesi
2014	65 anni e 3 mesi
2015	65 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi
2022	67 anni e 2 mesi
2023	67 anni e 5 mesi
2024	67 anni e 5 mesi
2025	67 anni e 8 mesi

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Con le nuove norme si è attuato un nuovo programma previdenziale e cioè dare la possibilità a chi vuole, di permanere fino al 70° anno di età. Infatti viene lasciato libero arbitrio al lavoratore, di rimanere oltre l'età fissata dal proprio ordinamento, a patto che la propria amministrazione e/o datore di lavoro lo acconsenta.

In seguito a ciò è stata creato il supplemento di pensione. In pratica, i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria successivamente alla decorrenza della pensione (dopo due anni della decorrenza della pensione) danno luogo ad un ulteriore assegno che si aggiunge a quello già maturato.

Per aver diritto al supplemento bisogna aver raggiunto l'età pensionabile prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per il proprio comparto.

LE QUOTE

Nel 2009 è stato introdotto il meccanismo delle quote che aveva sostituito lo "scalone" voluto dall'ex ministro Maroni. In pratica, per l'accesso alla pensione (se non si era in possesso dei 40 anni di contributi) bisognava avere due tipi di requisiti:

1. Età anagrafica;
2. Età contributiva.

Per il 2011 infatti il dipendente, con il predetto sistema, poteva accedere alla pensione se raggiungeva quota 96, ossia 60 anni di età (imprescindibile) e 36 anni di contributi. Tale sistema prevedeva, a partire dal 2013, l'assestamento a quota 97.

Con l'ultima riforma il predetto sistema è stato abolito ma è rimasto in vigore solo per talune categorie di lavoratori; alcuni differenziati tra loro esclusivamente per le giornate con turnazioni notturne che effettuano

durante l'anno lavorativo:

- I lavoratori precoci (entrata nel mondo del lavoro prima dei 18/20 anni);
- I lavori usuranti;

Sono considerati lavoratori usuranti coloro che svolgono lavoro notturno e che sono stati divisi in due categorie:

- Da 64 a 71 notti annue, dal 2013 quota 98 e tre mesi (contributi + età);
- Da 72 a 77 notti annue, dal 2013 quota 97 e tre mesi (contributi + età).

I CONTRIBUTI

I contributi si dividono in due categorie:

1. I contributi figurativi;
2. I contributi da riscatto.

I contributi figurativi

Sono quelli che vengono riconosciuti, senza alcun onere economico a carico del dipendente. L'accredito può essere riconosciuto solo in particolari circostanze dell'attività lavorativa:

- a) Servizio militare di fatto, anche quello sostitutivo civile per obiezione di coscienza;
- b) Periodi in cui il dipendente ha percepito l'indennità di disoccupazione (8 mesi e 12 mesi per chi ha almeno 50 anni di età);
- c) Periodo trascorso in cassa integrazione;
- d) Periodo in cui si è autorizzati alla percezione dell'indennità di "mobilità";

- e) Interruzione dal lavoro per gravidanza e puerperio;
- f) Periodo di astensione facoltativa di 6 mesi entro l'ottavo anno di vita del bambino (comprese le assenze per malattie entro il terzo anno di vita del bambino);
- g) Periodo di assenza per donazione sangue;
- h) Periodo di ricovero per tubercolosi e periodi per i quali è previsto l'indennità giornaliera per cure o sussidio post-sanatoriale);
- i) Periodo di malattia e/o infortunio; fino al 1996 52 settimane, dal 1997 fino ad un massimo di 95 settimane;
- j) I periodi di aspettativa per cui si svolgono funzioni pubbliche elettive (deputati, senatori ecc.) oppure si ricoprono cariche sindacali provinciali e/o nazionali.

I contributi da riscatto

A differenza dei primi consentono al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo per alcuni periodi che non risultano coperti da contribuzione previdenziale.

A livello fiscale il riscatto oneroso ha alcune agevolazioni perché una parte della somma che l'interessato versa, può essere dedotta dal reddito.

Negli ultimi anni poi, come per il riscatto della laurea, è stato esteso il periodo di pagamento fino ad un massimo di 10 anni.

I periodi ammessi al riscatto sono:

- Laurea;
- Maternità facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro;
- Periodi di aspettativa;
- Periodo di lavoro all'estero.

Esempi oneri per la laurea:

- Donna con 40 anni di età e 11 anni di anzianità contributiva al 31-/12/1991 con reddito di 35.949,39 euro, dovrà pagare 65.304,85 euro;
- Uomo con 40 anni di età e 11 anni di anzianità contributiva al 31-/12/1995 con reddito di 52.378,86 euro, dovrà pagare 59.750,60 euro.

LAVORO ALL'ESTERO

L'Italia, nel tempo, ha stipulato numerosi convenzioni con altre nazioni allo scopo di tutelare i propri cittadini che, emigrati in quei Paesi, facevano ritorno in patria.

Unione Europea, Svizzera, Brasile, Argentina, Usa; sono alcuni di questi paesi dove si è cercato, in materia di sicurezza sociale, di trovare accordi utili a rafforzare l'assegno della pensione spettante al lavoratore. Lo scopo è quello di permettere all'interessato di utilizzare i periodi lavorati in quei luoghi per il raggiungimento del requisito previsto nel nostro Paese.

Quello che potrebbe creare problemi è il periodo lavorato all'estero in un paese non convenzionato (Sud Africa, Russia, Cina). In questi casi il riscatto è l'unica soluzione valida (quindi pagare di tasca propria).

Il requisito indispensabile richiesto per effettuare la domanda è la cittadinanza italiana.

L'eventuale domanda dovrà essere corredata di documenti idonei a provare la durata e l'esistenza del rapporto di lavoro (non è essenziale la prova dell'esistenza dell'importo delle retribuzioni percepite), di conseguenza lettere di assunzione, contratti, dichiarazioni di autorità consolari ecc., assumono rilevanza significativa al fine del riconoscimento del diritto.

LE RICONGIUNZIONI

Alcuni lavoratori, nell'arco della loro vita lavorativa, hanno versato contributi in fondi di previdenza diversi (Inps, Inpdap, ecc.) da quello in cui si è iscritti. Per costoro esiste la ricongiunzione dei periodi che altro non è che un trasferimento dei contributi versati da un fondo all'altro.

In precedenza (oramai molti sono stati assorbiti dall'ex Inpdap e dall'Inps) il nostro sistema previdenziale si basava su numerosi trattamenti differenti tra loro e gestiti da molti enti, fondi e casse, rivolti a specifiche categorie di assicurati che potremmo dividere in quattro categorie:

1. Dipendenti privati iscritti presso l'Inps (regime generale) o nei fondi speciali;
2. Liberi professionisti (con proprie casse di previdenza);
3. Dipendenti pubblici;
4. Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

Il vero problema, nel tempo, era costituito dal fatto che ogni fondo, essendo autonomo, non comunicava né con gli altri né con Inps ed Inpdap e quindi tra le varie categorie professionali si era creata una sorta di impermeabilità.

In pratica ogni periodo di lavoro effettuato presso un ente dava diritto ad una piccola pensione di importo modesto.

Col passare del tempo si è consolidato la prassi della ricongiunzione che fino al 30 giugno 2010 poteva essere gratuita (se i contributi versati in un fondo benché versati in passato, sono superiori a quelli da versare) o a titolo oneroso.

Infatti, dal 1° luglio 2010, con la legge n. 122/2010 sono state abolite tutte quelle norme che consentivano la ricongiunzione a titolo gratuito.

Esse riguardavano:

- I dipendenti pubblici e gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessavano dal servizio senza diritto alla pensione nel fondo attuale ed ai quali l'Inps erogava l'assegno unendo tutti gli spezzoni (costituzione posizione assicurativa);
- I commercianti, gli artigiani e i coltivatori diretti, perché non esisteva alcuna condizione per la ricongiunzione con l'Inps e quindi un cumulo con contributi da lavoro dipendente.

Essendo rimasta solo quella onerosa, andiamo a verificare quali siano le norme di riferimento:

- a) Legge 29/79; che consente la ricongiunzione dei periodi Inps nel fondo Inpdap (oppure artigiani, commercianti, coltivatori diretti nel fondo Inps) a patto che si siano maturati almeno 5 anni in una o più gestioni obbligatorie per i lavoratori dipendenti;
- b) Legge n.45/90; che consente la ricongiunzione all'Inps dei contributi versati in un fondo di liberi professionisti o cassa speciale e viceversa.

Per il calcolo dell'onere da sostenere si fa riferimento:

- a) Alla pensione annua teorica maturata alla data della domanda presso l'Inpdap, senza il periodo da ricongiungere;
- b) Alla pensione annua teorica maturata alla data della domanda presso l'Inpdap con il periodo da ricongiungere;
- c) La differenza tra le due pensioni;
- d) L'incremento di pensione si moltiplica per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente ai requisiti del richiedente (età ecc.) e si ottiene la riserva matematica che, per i pubblici dipendenti, viene abbattuta del 50%.

LA TOTALIZZAZIONE

Altra alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione la quale, a partire dal 1° gennaio 2006, consente di cumulare, senza onere a carico del beneficiario, tutti i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche.

Con la recente normativa, si è eliminata la condizione per cui, fino al 2001, bisognava avere un periodo minimo di 3 anni per esercitare tale diritto.

Con questa opportunità il lavoratore iscritto ad una o più forme di assicurazione obbligatoria, può sommare, tutti i periodi non coincidenti, allo scopo di raggiungere i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione:

1. Di vecchiaia, a condizione che abbia almeno 20 di contribuzione e l'età prevista per quel periodo;
2. Anticipata, a patto che possa far valere i requisiti richiesti;
3. Di inabilità e/o indiretta.

Il calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il calcolo con il sistema contributivo (il più penalizzante).

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Questa norma è stata anche definita la norma "anti-badanti" perché finalizzata ad impedire che matrimoni di comodo tra anziani e giovani diano origine ad una pensione di reversibilità pagata per intero (Si pensi a tutte le ragazze dell'est europeo che contraggono matrimoni con italiani).

Con il comma 5 dell'articolo 18 della legge 111/2011 si è voluto porre un freno qualora il dante causa abbia contratto matrimonio avendo oltre 70 anni con differenza di età (con il coniuge) pari e/o superiore a 20 anni.

La decurtazione sarà pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero dieci.

Sono rimaste invariate le tabelle degli aventi diritto alla pensione di reversibilità (articolo 1 comma 41 legge 335/1995) e del cumulo tra pensione e reddito.

Tabella quote reversibilità

Coniuge	60%	quota dante causa
Figlio	70%	quota dante causa
Coniuge e un figlio	80%	quota dante causa
Due figli	80%	quota dante causa
Coniuge e due figli	100%	quota dante causa
Tre figli	100%	quota dante causa
Un genitore	15%	quota dante causa (*)
Un fratello o sorella	15%	quota dante causa (**)
Due genitori	30%	quota dante causa
Due fratelli o sorelle	30%	quota dante causa
Tre fratelli o sorelle	45%	quota dante causa
Quattro fratelli o sorelle	60%	quota dante causa

() genitori ultrasessantacinquenni non pensionati che al momento del decesso erano a carico del dante causa;*

*(**) fratelli celibi o sorelle nubili, inabili e non pensionati che al momento del decesso erano a carico del dante causa.*

Per quanto riguarda il cumulo abbiamo:

- - **25%** dell'importo mensile della pensione quando il titolare gode di un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore il 1° gennaio;
- - **40%** dell'importo mensile della pensione quando il titolare gode di un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore il 1° gennaio;
- - **50%** dell'importo mensile della pensione quando il titolare gode di un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore il 1° gennaio;

Esempi per l'anno 2012

Reddito fino a 18.740,67	nessuna riduzione
Reddito da 18.740,68 fino a 24.987,56	riduzione del 25%
Reddito da 24.987,57 fino a 31.234,45	riduzione del 40%
Reddito oltre i 31.234,45	riduzione del 50%

TFS e TFR

Ultime novità

L'art. 2, comma 5 della legge n.335/1995 ha istituito il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del c.c. nei confronti dei nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni, ma solo con il DPCM 20 dicembre 1999 si è provveduto, di fatto, ad estenderlo in favore dei pubblici dipendenti assunti a far data dal 30 maggio 2000.

Norma ancora disapplicata perché non ancora tutti i dipendenti pubblici possono godere dell'accesso a fondi pensioni cd "chiusi" previsti sempre dalla legge 335/1995.

Con D.L. n.78/2010 e più precisamente all'art. 12, comma 10°, si è stabilito che il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti fosse definito come il calcolo del trattamento di fine servizio, al pari dei lavoratori del settore privato (più penalizzante per il lavoratore).

Conseguentemente a tale disposizione non è stata abolita la rivalsa del 2,5% (già prevista dall'art. 37, comma 1° D.P.R. 1032/1973) che ogni amministrazione prelevava dalla busta paga dei propri dipendenti.

Siffatta trattenuta, a seguito di ricorsi del personale dipendente e considerato il nuovo modello di calcolo, è stata ritenuta nulla dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimità del comma 10 anzidetto, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente pubblico della citata rivalsa del 2,5%.

Per effetto di tale sentenza, il calcolo del TFS è tornato (a far data dal 1° gennaio 2011) ad essere quello originariamente previsto , con conseguente rideterminazione per quel personale che aveva avuto accesso alla quiescenza a partire dal 1° luglio 2011.

RESPONSABILI TERRITORIALI e/o di ATENEO
CSA della Cisl Università

Amato Carmen	Messina	Cell.330.671471	carmenamato@inwind.it
Bartolomeo Carmine	Cassino	Cell.349.5362261	bartolomeo@unicas.it
Berto Andrea	Padova	Cell.3477885628	andrea@adt.unipd.it
Bianchi Clara	Perugia	Cell.329.0260829	cbianchi@unipg.it
Bocciolesi Lorenzo	Perugia "Per Stranieri"	Cell.328.4620359	bocciolesi.cisal@unistrapg.it
Calicchio Oreste	Salerno	Cell.333.5242642	orca@unisa.it
Casale Giacomo	Della Basilicata	Cell.3393370907	giacomo.casale@unibas.it
Cassarà Gino	Torino	Cell.333.3937752	ginogaetano.cassara@unito.it
Castagnetti Pietro	Modena/Reggio Emilia	Cell. 334.2666686	pietro.castagnetti@unimore.it
Cefaratti Maria Cristina	Univ del Molise	Cell.320.4309098	cefaratti@unimol.it
Colagrossi Maria	Roma 3	Cell. 328.6406120	maria.colagrossi@uniroma3.it
Cuccurullo Giuseppe	Napoli "Parthenope "	Cell.3332758806	giuseppe.cuccurullo@uniparthenope.it
D'Angelo Carlo Maria	Viterbo "La Tuscia "	Cell.3336907826	dac@unitus.it
D'Anna Giuseppe	Palermo	Cell.348.1506789	d.giuseppe@unipa.it
D'Ippolito Daniele	Roma 2 "Tor Vergata"	Cell.347.5774968	dippolito@uniroma2.it
De Pascale Raffaele	Napoli "Federico II "	Cell.3387467577	raf.depascale@libero.it
Degli Innocenti Sergio	Trieste	Uff.040.5583317	degliinn@univ.trieste.it
Di Berardino Lino	Chieti/Pescara	Cell.338.7053555	l.diberardino@picos.unich.it
Di Palma Gaetano	Napoli "L'Orientale"	Cell.3381541831	gaetanodipalma@hotmail.com
Favasuli Foti Domenico	R. Calabria "Mediterranea"	Cell.3396977948	domenico.favasuli@unirc.it
Ferretti Annamaria	Milano "Bicocca"	Cell.3333104748	annamaria.ferretti@unimib.it
Fusi Francesco	Siena	Cell.3396664890	francy.fusi@gmail.com
Gallini Raffaella	Genova	Cell.347.4266378	51767@unige.it
Geatti Gemma	Udine	Cell.3204366047	gemma.geatti@amm.uniud.it
Guerrero Massimo	Bologna	Cell.335.427228	massimo.guerrero@uniibo.it
Imbimbo Fausto	Napoli S.O.B.	Cell.3471736412	faustoimbimbocisal@libero.it
Iuliano Domenico	Benevento " Del Sannio "	Cell.338.2211484	domenico.iuliano@unisannio.it
Lauria Pietro	Catania	Cell.3384577933	lauria@policlinico.unict.it
Brancaccio Settimio	Della Calabria	Cell.3495034432	settimio.brancaccio@unical.it
Malovi Tiziana	Brescia	Cell.392.5943570	malovi@amm.unibs.it
Massetti Gianni	Teramo	Cell.338.3530847	gmassetti@unite.it
Mattei Stefano	Trento	Cell.339.5638567	stefano.mattei@unitn.it
Maullu Arturo	Cagliari	Cell.338.1962118	maullu@medicina.unica.it
Mazzone Michele	Foggia	Cell.320.8583504	m.mazzone@unifg.it
Meriello Franco	Bari	Cell.338.8711681	f.meriello@alice.it
Bertani Milla	Parma	Cell.335.6631266	cisal@unipr.it - milla.bertani@unipr.it
Pinna Antonio	Sassari	Cell.320.4203058	tnpinna@uniss.it
Polinari Giuseppe	Roma 1 "La Sapienza"	Cell.333.7664936	cisaluniversita@uniroma1.it
Scozzafava Antonella	Catanzaro	Cell.337.1021298	scozzafava@unicz.it
Sensi Valentina	Siena "Per Stranieri"	Uff. 0577.240253	sensi@unistrasi.it
Sorio Antonio	Napoli S.U.N	Cell.338.7052822	sorio.antonio@gmail.com
Surace Domenico	Milano Statale	Cell.368.243524	domenico.surace@unimi.it

Confederazione CGU CISAL Referenti Regionali del CSA della Cisl Università

Piemonte	Gino Cassarà	Cell. 333.3937752
Lombardia	Domenico Surace	Cell. 368.243524
Veneto	Berto Andrea	Cell. 3477885628
Friuli	Gemma Geatti	Cell. 3204366047
Trentino A.A.	Stefano Mattei	Cell. 339.5638567
Emilia Romagna	Riccardo Marini	Cell. 3204370818
Toscana	Francesco Fusi	Cell. 3396664890
Umbria	Lorenzo Bocciolesi	Cell. 328.4620359
Abruzzo	Gianni Massetti	Cell. 338.3530847
Lazio	Maria Colagrossi	Cell. 328.6406120
Molise	Maria Cristina Cefaratti	Cell. 320.4309098
Campania	Gabriele Murgia	Cell.347.5424223
Basilicata	Giacomo Casale	Cell. 3393370907
Puglia	Michele Mazzone	Cell. 320.8583504
Calabria	Francesco Lavorato	Cell. 3471849446
Sicilia	Paolo Corrao	Cell. 348.6527502
Sardegna	Arturo Maullu	Cell. 338.1962118